


Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 23.10.2013

Riferimento normativo

L.R. 4 marzo 2010 n° 18 (BUR n. 21/2010) Norme in materia funeraria, della DGR n° 1909 del 27 luglio 2010 e della nota esplicativa della Azienda ULSS 17 del 27 ottobre 2010,

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie”

D.P.R., dopo l'approvazione del C.d.M. del 18/10/2000 che sostituisce il Regio decreto 1238/1939

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria”

D.L. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” art. 3, comma 1, numero 8, Lg. 29 dicembre 1993, n. 578, “Norme per l'accertamento e la certificazione di Morte”,

L.R., 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto(ARPAV),

Circolare 31 luglio 1998, n° 10, G.U. n. 192 del 18.08.1998.

Lg. 30 marzo 2001, n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”,

Lg. 1 agosto 2002, n. 166, “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008” Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di Morte”

nota esplicativa all' allegato alla Dgr n. 1909 del 27.07.2010, Azienda Ulss 17 del 27 ottobre 2010.

Allegati grafici

planimetria cimitero

schema copri tomba

schema cippo a croce

schema domanda accreditamento

PREMESSA

Finalità delle norme

1. Il presente regolamento disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

CAPITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 1

Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate,
3. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

Art.2

Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte

1. A termini dell'Art 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 lettera a), tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.
2. Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
3. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934, n. 1265 (denuncia di malattia infettiva).

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
5. L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
8. Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2^A copia già predisposta dall'ISTAT all'ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Art.3

Rinvenimento di parti di cadavere

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e alla ALS. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art 4

Compiti del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.
2. Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dal D.Leg. 396/2000 che resta allegato agli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL .
4. Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.
5. Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.
6. L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata entro 36 ore e non prima di 8 ore dalla constatazione del decesso.

Art. 5

Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.L. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal

Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl., sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato Art. 7 del D.P.R. 10.9.1990. n. 285.

3. A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 (ventiquattro) ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
5. Nel cimitero deve essere riservato uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 6

Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'Art. 23, comma 3 , del presente regolamento, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal medico necroscopo o dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
3. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

Art 7

Rilascio del permesso di seppellimento

1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

Art.8

Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere

1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

Art. 9

Ipotesi di morte delittuosa

1. Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 10

Prodotti del concepimento dopo il sesto mese

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Art. 11

Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.
2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Il Sindaco visto l'Art 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'Art 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.
7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

Art 12

Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, come prescritto dall'ULSS 17;

Art 13

Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'Art. 2 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.
2. Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'Art 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

Art. 14

Disposizioni generali

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dalla Asl;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) Durante il periodo di osservazione nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art 15

Protrazione del periodo di osservazione

1. Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art 16

Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore.
2. Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge.

Art 17

Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 14, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art 18

Locali ad uso di osservazione

- 1) Il Comune **può** avere, nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni nelle quali per motivi ambientali, sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione,
 - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
- 3) Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari.
- 4) Il deposito di osservazione, nel caso in cui sia ubicato nell'ambito del cimitero comunale, deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

Assistenza cadaveri nei locali di osservazione

- 1) I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui all'Art. 18. lettere a) e b)
- 2) Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si dovrà provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art 20

Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione

- 1) Nel caso in cui il Comune disponga del locale di osservazione i morti giacenti sul suolo pubblico, e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, devono essere trasportati nel locale di osservazione, nel quale si deve organizzare il servizio per permettere al custode di avvertire eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 21

Individualità

- 1) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
- 2) Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

Art. 22

Vestizione

- 1) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno avviluppato decentemente in un lenzuolo.

Art. 23

Indicazioni tecniche dei feretri

- 1) I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice ecc.) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 2(due) centimetri .
- 2) Il coperchio deve essere congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra non più di 40 cm (quarantacentimetri).
- 3) Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo deve essere saldato alle tavole laterali con chiodi disposti almeno ogni 20 cm. (venticentimetri) ed assicurato con buon mastice.
- 4) Le pareti laterali della cassa devono essere unite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.
- 5) Per i feretri destinati all'inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 6) È vietato altresì, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 7) Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 8) Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro, prima della inumazione, nella parte della cassa in metallo, devono essere praticati adeguati fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 9) Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.
- 10) Anche nel caso di cui al precedente comma, per il trasporto della salma, rimane comunque sempre obbligatorio l'impiego della cassa secondo quanto precedentemente prescritto.
- 11) Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. (zerovirgolaseicentosessantaseimillimetri) se di zinco, a 1,5 mm. (unovirgolacinquemillimetri) se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di tre centimetri.

- 12) È indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa. Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 13) Al fondo, nell'intercapedine tra le due casse, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste ogni 20 (venti) centimetri.
- 14) L'inumazione di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è subordinata alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni con le modalità ritenute più opportune.
- 15) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 16)

Art. 24

Chiusura del feretro

- 1) All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 25

Fornitura gratuita del feretri

- 1) Il Comune può fornire gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate all'Art. 23 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno della famiglia del defunto è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte da parte del Responsabile ai Servizi Sociali sulla composizione dei nuclei familiari e sulle situazioni economiche degli interessati.

CAPITOLO IV TRASPORTO FUNEBRE

Art.26

Definizione e modalità del trasporto funebre

- 1) Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
- 2) Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
- 3) I funerali possono essere effettuati nelle giornate festive solo su autorizzazione scritta del Sindaco o dell'Assessore delegato, con la quale specificherà i motivi dell'eccezionalità.

Art. 27

Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

- 1) Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 28.
- 2) L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
- 3) All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 28

Autorizzazione al trasporto funebre

- 1) Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
- 2) L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
- 3) Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto da avviso al comune di destinazione.

Art. 29

Trasporto di ossa e di ceneri

- 1) Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
- 2) Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
- 3) Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria non è soggetto all'impiego di vettura funebre e può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
- 4) La cassetta metallica deve essere di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. In caso di resti di persona sconosciuta devono essere indicati il luogo e la data di ritrovamento.

Art. 30

Carri funebri

- 1) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
- 2) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse saranno osservate le norme di legge.
- 3) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 31

Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse

- 1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante in duplice cassa come previsto dal successivo art. 34, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo.
- 2) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità Sanitaria porrà, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.
- 3) Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra la salma sarà sepolta nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso, e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 28 sarà concessa, con osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl..
- 4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 34, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo comma.

Art 32

Cadavere portatore di radioattività

- 1) Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

Cortei funebri

- 1) I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
- 2) Il delegato funerario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.
- 3) Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

Art. 34

Prescrizioni per particolari distanze

- 1) Per il trasporto all'esterno o dall'esterno o da Comune a Comune, che distino tra loro più di 100 km. allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'Art. 23, comma 11, e seguenti di questo regolamento, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di legge.
- 2) Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto, secondo le modalità previste dal precedente comma, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo.
- 3) Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si

raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

- 4) Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 35

Iniezioni conservative

- 1) Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
- 2) Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
- 3) Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 36

Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni Internazionali e non

- 1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
- 2) Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.
- 3) I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo, tale passaporto è rilasciato, per l'extradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
- 4) Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
- 5) Per l'extradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Asl.

Art. 37

Permesso di seppellimento

- 1) Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode del cimitero di adempiere a quanto previsto dagli artt. 47, 48 del presente regolamento. Per i feretri provenienti da Stati esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

- 2) Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro può essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. che disponga diversamente.

Art. 38

Attraversamento comunale

- 1) Il corteo funebre, deve percorrere la via più breve, sia nel caso previsto dall'articolo precedente, sia nel caso di attraversamento del territorio comunale, per altra destinazione.

CAPITOLO V
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI
CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 39

Cadaveri oggetto di studio scientifico

- 1) Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, sia provenienti che destinati ad altri Comuni, dei cadaveri oggetto di studio, insegnamento ed indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quando disposto dall'Art. 35 del D.P.R. 10. 9.1990, n. 285.
- 2) Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 40

Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

- 1) Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42,43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPITOLO VI AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI

Art. 41

Autopsie: modalità e competenze

- 1) Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da Medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.
- 2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 2.
- 3) Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'Art 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2 settembre 1934, n. 1265.
- 4) Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 12.
- 5) Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 42

Imbalsamazione: procedura richiesta

- 1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 2) Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Dirigente del Servizio che la rilascerà previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o dal suo delegato.

Art. 43

Imbalsamazione: portatori di radioattività

- 1) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

CAPITOLO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

Art. 44

Ricezione salme: competenza territoriale

- 1) Il cimitero è il luogo dove devono essere ricevuti:
 - a) Cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) Cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) Cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
 - d) Cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - e) Cadaveri (resti mortali, ossa e ceneri) delle persone aventi in vita la residenza in altro Comune, ma facenti parte della parrocchia di Battaglia Terme;
 - f) Prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R. 18/2010.

Art. 45

Deroghe

- 1) Il Sindaco può per giustificati motivi, con apposita ordinanza e compatibilmente con le disponibilità, concedere inumazione o tumulazione anche ai non residenti deceduti fuori del Comune nei seguenti casi:
 - a) Conviventi di persone aventi diritto alla concessione. Quest'ultimi dovranno dimostrare la durata effettiva della convivenza al momento del decesso, con la persona della cui salma si chiede la tumulazione;
 - b) Deceduti che abbiamo avuto in vita particolari benemerienze nei confronti della cittadinanza di Battaglia Terme;

Art. 46

Sepulture private fuori del cimitero

- 1) Le sepulture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell' Art.101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 42 L.R. 18/2010, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepulture private esistenti nel cimitero.

Art. 47

Specifiche competenze di vigilanza

- 1) La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri competono al Responsabile dell'area Servizi Tecnici, il quale si avvarrà, per gli aspetti igienico sanitari del parere dell'Azienda Asl.
- 2) Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL vigilerà e controllerà il funzionamento del cimitero, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessaria nell'interesse della salute pubblica.

Art. 48

Modalità di accettazione

- 1) Non possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati, cadaveri, parti di cadavere, ossa umane, ceneri e prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, se non sono accompagnati dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 DPR 396/2000.

Art. 49

Registrazioni a cura del custode

- 1) Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:
- 2) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto autorizzazione di cui al precedente articolo; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 4) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione,
- 5) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
- 6) In alternativa al cippo numerato che il Comune pone su ogni fossa di inumazione, potrà essere realizzata un manufatto di marmo chiaro su cui potranno essere posti, croce e portafiori in metallo e potrà essere inserita la foto e poche parole a ricordo del caro estinto come da prospetto allegato Sub A
- 7) Sul cippo a forma di croce di color antracite, fornito dal Comune, è data possibilità al privato, apporre nel braccio orizzontale una targhetta incisa di misura massima di 10 x 10 cm. Con inseriti i dati anagrafici del defunto e/o una fotografia con misure analoghe come da prospetto allegato Sub B.

Art. 50

Conservazione dei registri cimiteriali

- 1) I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere immediatamente presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti.
- 2) A fine di ogni anno uno dei suddetti registri, a cura del custode, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

Art. 51

Utilizzazione della camera mortuaria

- 1) La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione, individuata nella parte posteriore della chiesa, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.
- 2) La camera mortuaria del cimitero serve per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza discriminazione alla religione professata in vita dal defunto.

- 3) L'accesso alla camera mortuaria, oltre che all'Autorità Giudiziaria e personale da questa incaricato, è consentito unicamente ai familiari dei deceduti e al personale dipendente delle imprese funebri per l'espletamento delle incombenze relative al servizio funebre.
- 4) Non è ammessa la frequenza della camera mortuaria e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate al punto precedente e in ogni caso, per motivi che non siano quelli di visita o di servizio e per i tempi a ciò strettamente necessari.
- 5) Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento rispettoso dell'ambiente e alle circostanze.
- 6) E' fatto divieto di utilizzo della camera mortuaria per qualsiasi altro scopo.

Art. 52

Distinzione di sepolture

- 1) Le salme e i resti mortali portati al cimitero possono essere deposte in:
 - a) fosse individuali in campi comuni;
 - b) tombe di famiglia a terra;
 - c) edicole funerarie (cappelle) pubbliche e private;
 - d) loculi individuali;
 - e) celle ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
 - f) nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

Art. 53

Utilizzazione dei campi comuni

- 1) Nel cimitero è prevista la presenza di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
- 2) Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve iniziare da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.
- 3) Potrà essere prevista un' area cimiteriale destinata a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

Art. 54

Fosse individuali campi comuni: dimensioni, distanze e profondità dello scavo

- 1) Ciascuna fossa deve essere scavata sino a una profondità di m. 2 (metri due), dal piano di superficie del cimitero e dopo che il feretro è stato deposto, deve essere colmata in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 2) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 (metri due), la lunghezza di m. 2.20 (metri due e venti centimetri) e la larghezza di cm. 80 (centimetri ottanta).
- 3) Le fosse, l'una dall'altra, stesse devono rispettare la distanza di almeno cm. 50 (centimetri cinquanta) da ogni lato.
- 4) Detto spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

Art. 55

Fosse Individuali in campi comuni: Cippi e numerazione

- 1) Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo, la data di seppellimento e il nome e cognome del defunto. Tale cippo è posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- 2) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa come previsto dall'art. 23 del presente regolamento
- 3) Qualora sulla fossa, da parte dei congiunti, non vengano poste lapidi o croci con l'indicazione degli estremi di cui al precedente comma sul cippo verrà applicata, a cura del custode una targhetta, resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di decesso.

Art. 56

Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri

- 1) Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere e per nessun motivo, può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo che precede.
- 2) È pure vietato, e viene considerato reato di cui all'art. 410 del Codice Penale (vilipendio di cadavere), effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 57

Individualità dell'inumazione: deroga

- 1) Unica deroga consentita alla sepoltura individuale è quella della madre e del neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in una stessa cassa (art. 21) e sepolti in una stessa fossa.

Art. 58

Modalità circa la deposizione feretro

- 1) Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e discrezione. L'operazione va fatta con corde, a braccia o con mezzo meccanico sicuro.
- 2) Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita con i criteri indicati nel precedente art.54 con divieto di asporto della terra di risulta.

CAPITOLO IX TUMULAZIONI

Art. 59

Requisiti delle casse

- 1) Le salme destinate alla tumulazione (art. 23), devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 60

Tipologia delle sepolture e tumulazioni private

- 1) Con apposita concessione cimiteriale, possono essere assegnate ai privati o ad enti con valenza pubblica:
 - a) edicole funerarie (colombari) o parti di esse;
 - b) loculi individuali;
 - c) celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;
 - d) nicchie per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati.
 - e) tombe dismesse a seguito di ordinanza sindacale, mancato rinnovo della concessione o recesso da parte dei precedenti proprietari o concessionari
- 2) All'assegnazione in concessione dei manufatti per le sepolture di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma 1, si provvedere al momento della richiesta da parte del privato e solo in presenza di una salma od urna da tumulare.
- 3) E' vietato il rilascio di concessioni su prenotazione.

Art. 61

Loculi

- 1) Ogni loculo può ospitare un solo feretro, assieme al quale è data possibilità di collocare urne o cassette contenenti ceneri o resti mortali.
- 2) L'assegnazione dei loculi viene eseguita utilizzando le edicole a partire dalla numerazione più bassa e deve iniziare da una estremità di ciascuna e successivamente colonna per colonna procedendo con criterio di continuità.
- 3) Non è ammessa la scelta del loculo, ma lo stesso viene assegnato d'ufficio in base all'ordine preimpostato.

Art. 62

Caratteristiche dei loculi

- 1) I loculi comunali in concessione e i loculi delle tombe di famiglia o monumentali di nuova costruzione, devono avere le stesse caratteristiche e pertanto: "per tumulazione di feretri devono essere garantite misure di ingombro libero interno non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza n. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.
- 2) La misura di ingombro libero interno dell'ossarietto individuale, per collocazione di cassette di resti mortali, NON dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

- 3) Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30, e m.0,50.
- 4) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il "diretto accesso al feretro" e pertanto i loculi non possono essere posti anche parzialmente al di sotto del piano di calpesto.
- 5) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

Art. 63

Ossario comune- Cinerario comune

- 1) L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione.
- 2) E' ammesso comunque il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.
- 3) Il cinerario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.
- 4) Fintanto che non sarà costruito il cinerario comune le ceneri di un defunto cremato possono essere conferite nell'ossario comune.

CAPITOLO X ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Capo I ESUMAZIONI

Art. 64

Tipologia e modalità

- 1) Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
 - a) Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso un periodo di almeno dieci anni dall'inumazione, al fine di permettere altre sepolture, le stesse sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno
 - b) Il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore. previo parere favorevole dell'Asl, se le caratteristiche geofisiche del terreno del cimitero o campo di inumazione lo permettono.
 - c) Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non siano disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Asl. Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 2) Quando il processo di mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleto, si dovranno trasferire i resti mortali in altra fossa (possibilmente nel campo indecomposti) racchiusi in cassa di materiale biodegradabile e prolungare il turno di rotazione per cinque anni con l'aggiunta di sostanze biodegradanti; se con tale provvedimento non si riesce a raggiungere lo scopo, si deve correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.
- 3) In alternativa alla reinumazione, i cadaveri non mineralizzati potranno essere inviati alla cremazione

Art. 65

Rotazione delle esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie, a norma dell'Art 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

Art. 66

Raccolta e destinazione delle ossa e del resti mortali

- 1) Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private o in ossarietti loro concessi all'interno del cimitero o ad altra destinazione cimiteriale. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta con gli estremi identificativi del defunto.
- 2) Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g). della legge n. 130/2001.

Art. 67

Disponibilità di oggetti e smaltimento di materiali risultanti dalle esumazioni

- 1) Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.
- 2) Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità dalla normativa vigente.
- 3) I frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., gli stessi devono essere debitamente, confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti per rifiuti ai sensi della vigente normativa;
- 4) Le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, devono essere disinfettate nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi devono essere inviate ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Art. 68

Malattia infettiva: limiti per l'esumazione

- 1) È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati almeno due anni dalla morte e comunque solo dopo che il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Capo II

Estumulazioni

Art.69

Estumulazioni: procedura e modalità

- 1) Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 2) Per i feretri estumulati da loculi comunali sussistono diverse possibilità:
 - a) estumulazione effettuata dopo venticinque anni dalla tumulazione: il resto mortale, nel caso della incompleta mineralizzazione, deve essere inumato, per almeno 5 anni, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile, oppure per almeno 2 anni con l'aggiunta di sostanze biodegradanti;
 - b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: il resto o il cadavere non completamente decomposto, deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 o in alternativa inviato alla cremazione questo tipo di operazione sarà sottoposta al pagamento di apposita tariffa;

Art. 70

Estumulazioni straordinarie

- 1) Per le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono

autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Asl.

- 2) Le salme possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o su autorizzazione del Responsabile del servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 3) Nelle estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza di quanto viene ordinato da detta Autorità.

Art. 71

Vilipendio di cadavere

- 1) È vietato eseguire sulle salme tumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2) Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

Art. 72

Esumazioni o Estumulazioni: precauzioni

- 1) Per eseguire una esumazione od una estumulazione si deve tener conto del periodo di tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa,
- 2) Le operazioni sono svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto deve indossare abiti adeguati e dispositivi di protezione a norma di legge.

CAPITOLO XI
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Capo I
Oggetto e finalità della cremazione

Art. 73
Oggetto e finalità

- 1) Il presente Capitolo del Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Art. 74
Esercizio della cremazione

- 1) La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, in ceneri, tramite un procedimento termico.
- 2) L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 78, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Capo II
Gratuità ed onerosità della cremazione

Art. 75
Gratuità della cremazione

- 1) Ai sensi dell'Art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2001, n. 26, la gratuità delle operazioni cimiteriali, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri.
- 3) In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata è quello dove è avvenuto il decesso.
- 4) In tutti gli altri casi i servizi sono a pagamento.

Art. 76
Determinazione delle tariffe per la cremazione

- 1) Il Comune di Battaglia Terme non dispone di un impianto per la cremazione. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal Comune sede dell'impianto di cremazione.
- 2) Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale sono fissate dalla Giunta Comunale.
- 3) Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

Capo III Autorizzazione alla cremazione

Art. 77

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

- 1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'Art 3, comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo;
- 2) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dalla documentazione descritta dall'art 3, comma 1, lettera a), della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
- 3) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'azienda ULSS del luogo di amputazione, come previsto dall'art 3 del D.Lgs. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 78

Espressione della volontà

- 1) L'autorizzazione alla cremazione del cadavere viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Lg. 130/2001, qui di seguito specificate:
 - a) Disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata ed annotata nel registro di cui all'articolo successivo, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 2) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita.
- 3) Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.
- 4) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 5) Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 79

Istituzione del registro comunale per la cremazione

- 1) Al fine di agevolare l'espressione della volontà da parte di coloro che, dopo la morte, desiderano essere cremati, presso l'Ufficio dello Stato Civile viene istituito il "Registro comunale per la cremazione". In detto registro vengono riportate tutte le notizie previste dall' art. 48 della L.R. del 4 marzo 2010 n. 18, riferite al soggetto che chiede di essere iscritto, ed annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. Si precisa che la semplice registrazione non costituisce di per sé manifestazione di volontà alla cremazione.
- 2) Tra le modalità di manifestazione della volontà alla cremazione di cui ai precedente articolo, ai sensi della L. 130/2001 il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall' art. 602 del Codice Civile. I cittadini che utilizzeranno questa forma potranno lasciare il consegna il! testamento olografo all'Ufficio Servizi Demografici, che lo conserverà in luogo protetto, a cui il cittadino dovrà allegare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in seguito a decesso, a norma dell'art. 620 del Codice Civile.
- 3) La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
- 4) Il testamento olografo depositato presso il comune dovrà contenere solo disposizioni in materia di volontà cremazionista e non disposizioni economiche. In ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere in alcun modo sul Comune.
- 5) L'ufficio preposto avvisa l'interessato che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, egli è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora vi sia stato depositato, la trasmissione del testamento olografo al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
- 6) Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
- 7) In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore del testamento o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - g) Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 80

Cremazione di resti mortali e di ossa

- 1) Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso

il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

- 2) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 25 anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune. Per la cremazione è necessario l'assenso dei familiari secondo i criteri indicati di cui alla lettera e del precedente articolo 77; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.
- 3) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Capo IV Affidamento delle ceneri

Art. 81 Destinazione delle ceneri

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) L'urna sigillata contenente le ceneri, anche nel rispetto della volontà del defunto, può essere:
 - a) Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
 - b) la durata della concessione segue le disposizioni vigenti al momento della tumulazione;
 - c) sotterrata in area cimiteriale in urna biodegradabile;
 - d) la durata dell'inumazione è prevista in 5 (cinque) anni, rinnovabile per una sola volta per eguale periodo;
- 4) le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono essere tra loro separate da congrui spazi; è d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- 5) ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo con targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
- 6) La targa non potrà avere un'altezza superiore i 30 cm. dal piano di campagna del campo di inumazione e dovrà essere contenuto nelle dimensioni massime di cm 30 x cm 30;
- 7) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- 8) affidate per la conservazione ad un familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- 9) Le ceneri contenute nell'urna possono altresì essere disperse, ai sensi di quanto previsto all'art. 85.

Art. 82

Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

- 1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile Ufficio Stato Civile, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizioni ed associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà può anche essere manifestata come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 della L 130/2001.
- 2) La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. Qualora non venga indicato l'affidatario si applicano i criteri di cui dall'art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 della L. 130/2001. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.
- 3) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate provenienti dalla cremazione di resti mortali.
- 4) I soggetti di cui al comma 2 presentano al Responsabile Stato Civile, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto;
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - c) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) la presa d'atto dell'affidatario che l'Amministrazione comunale si riserva di procedere a controlli, anche periodici, sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale.
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, con la comunicazione della variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.
 - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento.
- 5) La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna;
- 6) Ogni affidamento di urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere registrato, anche in modo informatico, con l'indicazione:
 - per gli affidamenti autorizzati dei dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - per le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - per i recessi dall'affidamento con dichiarazione non motivata, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

- 7) in caso di decesso dell'affidatario, il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al cimitero;
- 8) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- 9) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;

Art. 83

Modalità conservative delle urne affidate ai familiari

- 1) In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione.
- 2) Per colombario si intende un luogo circoscritto che sia racchiudibile, a vista o meno, atto ad ospitare l'urna cineraria.
- 3) Ove non ancorato al suolo o in strutture murarie, il materiale di cui è costituito il colombario deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
- 4) L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 84

Senso comunitario della morte

- 1) Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione, per volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 84 del presente regolamento, i dati anagrafici del defunto vengono iscritti in apposito spazio per un periodo di 5 (cinque) anni rinnovabile, a richiesta, per eguale periodo.
- 2) Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 85

Dispersione delle ceneri

- 1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è autorizzata la cremazione.
- 2) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
- 3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- 4) la dispersione può avvenire unicamente:

- in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale mediante interrimento dell'urna, che dovrà essere di materiale biodegradabile;
 - in aree non cimiteriali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi: è vietato comunque interrarvi l'urna, anche se di materiale biodegradabile che saranno indicate con provvedimento della Giunta Comunale;
 - la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro, il consenso scritto del proprietario andrà allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione ;
 - nel cinerario comune;
- 5) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) .
 - 6) La dispersione delle ceneri è altresì vietata in aria (al vento).
 - 7) Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
 - 8) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 - 9) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nei caso di concorso di più parenti dello stesso grado, alla maggioranza assoluta di essi.
 - 10) In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
 - 11) In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
 - 12) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune.
 - 13) La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune tramite il gestore del servizio cimiteriale, che si assicuri in particolare che l'operazione non arrechi alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
 - 14) Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento
 - 15) Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso ma sempre in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso. Il titolare dell'autorizzazione alla dispersione dovrà comunque assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto di diverse disposizioni presenti in quel luogo.
 - 16) Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Capo V

Controlli, sanzioni e informazioni

Art. 86

Controlli e sanzioni

- 1) L'affidatario dell'urna cineraria, all'atto della richiesta di affidamento, dovrà autorizzare tutti i controlli e le verifiche che il Comune deciderà, in qualsiasi momento, di compiere sulla conservazione delle ceneri.
- 2) Il Comune, attraverso il Servizio di Polizia Locale, si riserva, pertanto, la possibilità di vigilare e controllare, anche periodicamente, sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
- 3) Qualora la conservazione delle ceneri non venga garantita secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento o in sede di autorizzazione, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, l'affidatario è soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 87

Informazione ai cittadini

- 1) Il Comune di Battaglia Terme promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

CAPITOLO XII TARIFFE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I

Art. 88

Tariffe

- 1) Per tutti i seguenti servizi richiesti ed autorizzati per conto ed interesse di privati:
 - a) Tumulazioni
 - b) Inumazioni
 - c) Estumulazioni
 - d) Esumazioni
 - e) Ricognizioni
 - f) Estumulazioni - Condizionamenti
 - g) Traslazioni
 - h) Posa in opera di manufatti, lapidi a terra, per loculi, ossari e cinerari deve essere versata alla Tesoreria comunale la tariffa prevista, che verrà fissata e periodicamente rivista, con deliberazione della Giunta Comunale.

- 2) Spetta alla Giunta Comunale stabilire la tariffa per ogni operazione che comporti la rimozione materiale della lastre di marmo dei loculi ed il conseguente ripristino delle stessa

Capo II

Concessioni Cimiteriali

Art. 89

Concessione di aree cimiteriali

- 1) Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:
 - a) persone fisiche senza fini di lucro.;
 - b) enti, associazioni, corporazioni, fondazioni senza fini di lucro.
- 2) Le aree cimiteriali possono essere concesse secondo le disponibilità del cimitero e subordinatamente alla previsione del piano regolatore cimiteriale, esclusivamente per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività. Può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nella concessione-contratto e qualora richiesto, la divisione dei posti loculi.
- 3) La concessione d'area è a tempo determinato. può essere rinnovata allo scadere della medesima e/o variata anche in corso di validità qualora il Comune, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, ritenga di dover assegnare un diverso termine rispetto a quello originariamente fissato.

Art. 90

Rilascio concessioni cimiteriali per sepolture private

- 1) I concessionari di aree per sepolture private dovranno iniziare i lavori di costruzione delle sepolture entro un anno dal rilascio della concessione dell'area

e completarli, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, pena la revoca della concessione.

- 2) Ad opera finita, e prima dell'uso, dette tombe o edicole funerarie devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
- 3) Dopo il collaudo non potrà essere apportata alcuna modifica se non preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 91

Concessioni perpetue

- 1) Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, vengono ricondotte al termine massimo di 99 (novantanove) anni dalla data di concessione.
- 2) Dette concessioni, inoltre, potranno essere revocate qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 3) Ogni concessione individuale rilasciata in perpetuo, si estingue con l'estumulazione della salma per la quale venne rilasciata la concessione alla tumulazione. Anche per le concessioni perpetue si applicano i dispositivi di cui all'art.89 del presente regolamento.
- 4) Tutte le concessioni si estinguono, inoltre, con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'Art. 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

Art. 92

Canoni di concessione

- 1) I canoni concessori verranno aggiornati annualmente, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.
- 2) I Canoni concessori per i loculi di nuova costruzione e/o di aree cimiteriali, verranno di volta in volta stabiliti, a norma del regolamento comunale.

Art. 93

Disposizioni comuni alle concessioni cimiteriali

- 1) Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.
- 2) In caso di disaccordo tra più parenti nel medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.
- 3) Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'art. 43 c.c., con il defunto al momento della morte.
- 4) Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge deceduto.
- 5) La richiesta per i funerali e la sepoltura può essere presentata tramite l'impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti. Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella

legge 30 marzo 2001, n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e nel Capo XI del presente regolamento.

- 6) Per ottenere la concessione d'uso di sepolture o di aree cimiteriali deve essere presentata formale richiesta agli uffici cimiteriali, indicando inequivocabilmente la sepoltura, le generalità del richiedente la concessione e quelle del defunto da tumulare o inumare.
- 7) Non potranno essere prese in considerazione richieste relative a sepolture occupate, ancorché sia già decorso il termine di scadenza della concessione.
- 8) In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione avverrà a favore del primo richiedente.
- 9) Il concessionario di una sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro.
- 10) In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, la Direzione cimiteriale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la reinumazione in campo comune.
- 11) Qualsiasi lavoro o intervento realizzato dal concessionario sulla sepoltura deve essere effettuato con modalità tali da non compromettere l'integrità del bene concesso e da non costituire alcun pericolo, attuale o futuro, per i visitatori o per i beni circostanti.
- 12) Il concessionario è sempre direttamente responsabile dei danni arrecati al comune o ai terzi derivanti dalla carente manutenzione, da vizi costruttivi o dipendenti dai lavori ed interventi sulla sepoltura eseguiti o commissionati da egli stesso.
- 13) In caso di più concessionari, essi hanno l'onere di indicare formalmente la persona tra loro che, ferma la responsabilità solidale di tutti, assuma l'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla concessione. In mancanza, saranno ritenuti parimenti legittimati tutti i concessionari, disgiuntamente tra loro.
- 14) Il materiale di risulta proveniente da lavori cimiteriali di qualsiasi genere, comprese esumazioni ed estumulazioni, dovrà essere smaltito da chi esegue i lavori;
- 15) Tutte le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie, per le parti di loro pertinenza sono completamente e solidalmente, a carico dei concessionari, compreso le eventuali spese per il risarcimento di danneggiamenti a persone o a terzi, a causa di incuria o cattiva manutenzione.
- 16) Qualora il concessionario non provvedesse di propria iniziativa agli obblighi di cui al precedente comma, il Comune gli comunicherà, con lettera o strumento certificatore, gli interventi cui è tenuto assegnandogli un congruo termine per provvedervi.
- 17) Qualora il concessionario non vi provvedesse nel termine assegnato, il Comune potrà sostituirsi al concessionario inadempiente ponendo a suo carico, oltre alle sanzioni previste, gli oneri sostenuti per l'intervento sostitutivo.
- 18) Scaduto il termine di validità della concessione, qualora i concessionari non provvedano al rinnovo entro i sei mesi successivi alla scadenza, l'area, con tutta la struttura sovrastante, tornerà nella piena disponibilità del Comune ed il materiale e i segni funebri saranno restituiti ai concessionari.
- 19) È vietato il trasferimento della concessione di tombe o cappelle tra privati, e quindi, ogni atto posto in essere in tal senso è nullo.
- 20) Alla scadenza della concessione, vengono meno i diritti e gli obblighi del concessionario, tuttavia, alla scadenza, la concessione può essere rinnovata

previo pagamento del canone concessorio dell'area in vigore al momento del rilascio di nuova concessione.

- 21) La concessione viene trasmessa per eredità ai discendenti diretti del/dei concessionario/i, secondo l'asse ereditario.
- 22) Il diritto all'uso della sepoltura è riservato per le concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 89 del presente regolamento, al concessionario, al coniuge, ai parenti ed affini entro 4° grado nonché ai figli adottati o assimilati.
- 23) Al concessionario, tuttavia, si riconosce una volontà sovrana nella individuazione dei beneficiari del diritto al sepolcro, egli, infatti può restringere oppure ampliare la sfera dei beneficiari attraverso manifestazioni di volontà. Con l'individuazione esplicita dei nomi dei beneficiari, operata dal concessionario fondatore, viene a cadere il limite dello *Jus Sanguinis*.
- 24) Con l'esaurimento della cerchia familiare e delle persone aventi diritto si estingue, per tutti, lo *Jus Sepulchri*.
- 25) Potranno altresì essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non aventi diritto di sepoltura, previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante o degli aventi causa.
- 26) La concessione cimiteriale non può essere trasmessa ad altri in eredità diversi dai discendenti diretti in quanto non costituisce un diritto reale ma unicamente un diritto personale, collegato all'appartenenza della famiglia (discendenza diretta), e i cui elementi di patrimonialità, pur presenti, sono strumentali al diritto principale, quello di essere sepolti, che è di natura personale.
- 27) Con l'assenza di discendenti diretti del concessionario del sepolcro si estingue qualsiasi diritto di sepolcro familiare non essendo esso trasformabile in diritto ereditario
- 28) Qualora il richiedente sia soggetto avente causa (discendente diretto) si presume la sua legittimazione ad agire in nome e per conto degli altri. Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente dai medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.
- 29) Qualora si debba attendere la pronuncia giurisprudenziale sulla legittimazione sulla individuazione del beneficiario o dei beneficiari del diritto al sepolcro e dovendo nel frattempo utilizzare il sepolcro, da parte del Comune verrà individuata quale momentanea persona di riferimento quella eventualmente indicata nell'atto di ultime volontà dell'originario concessionario, ovvero il discendente diretto più anziano.
- 30) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti, corporazioni o fondazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 31) Per le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 89 il diritto all'uso della sepoltura può essere riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, corporazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 32) Per quanto riguarda la materia delle concessioni, si rimanda tuttavia alla normativa statale per il periodo di riferimento.

Art. 94

Reimpiego di sepolture private completamente occupate

- 1) A domanda del concessionario o degli eredi, da inoltrarsi all'ufficio competente, può essere consentito il riutilizzo della tomba di famiglia concessa, la cui

capienza sia esaurita, previa estumulazioni dei feretri tumulati da almeno 25 (venticinque) anni.

- 2) Il corpo mineralizzato, dopo essere stato raccolto nella prescritta casetta metallica potrà essere collocato senza alcuna ulteriore spesa nella sepoltura privata da cui fu tolto.
- 3) Nel caso di mancata mineralizzazione della salma questa potrà essere ritumulata nella stessa tomba oppure inviata alla cremazione.
- 4) Nel caso di esigenza contingente, la Giunta con apposita deliberazione, potrà dare indicazioni diverse per quanto riguarda il precedente comma 2.

Art. 95

Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie

- 1) Le concessioni di loculi individuali, celle ossario e nicchie sono rilasciate a tempo determinato con la durata di anni 25 (venticinque)
- 2) Dopo 25 anni la concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni 10 (dieci) versando la metà del canone concessorio ordinario vigente al momento del rinnovo.
- 3) La concessione non può essere ceduta ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo e non potrà essere rilasciata a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 4) Alla scadenza naturale del termine di anni 30, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione, il Comune rientra automaticamente in possesso della sepoltura e provvede alla sistemazione dei resti mortali o ceneri nei modi di legge.
- 5) Qualora si estumuli la salma o resti mortali o ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, la concessione decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa.
- 6) Le concessioni vengono rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, resti mortali o ceneri, e vengono assegnate con ordine progressivo con andamento sinusoidale partendo dal primo loculo/cella/nicchia liberi secondo numerazione crescente.

Art.96

Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia

- 1) È consentita la collocazione nello stesso loculo individuale di cassettoni di zinco contenenti resti mortali di cui all'Art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, o più urne di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 del decreto medesimo, in occasione di tumulazione di salma e in caso di estumulazione ed esumazione.

Art. 97

Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia

- 1) La rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 89, salvo i casi di decadenza, è ammessa qualora non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.
In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, verrà riconosciuto un rimborso del canone concessorio a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:

Canone concessorio versato x tempo rimanente al termine della concessione x 0.70
Durata prevista della concessione

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

Art. 98

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario

- 1) È ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente Art. 89, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intende o non è più in grado di portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.
- 2) Al concessionario, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà riconosciuto un rimborso del canone concessorio dell'area a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:

Canone concessorio versato x tempo rimanente al termine della concessione x 0.70

Durata prevista della concessione

- 3) Per quanto riguarda il manufatto eretto sull'area, il concessionario potrà presentare una richiesta di cessione a titolo oneroso all'Amministrazione Comunale, corredata da documentazione sui costi sostenuti e da una dichiarazione sul valore dello stesso manufatto. L'Amministrazione comunale, se lo riterrà opportuno, avvalendosi dei propri uffici, formulerà una eventuale proposta che dovrà tener conto di riconoscere al concessionario, un equo rimborso, sulla base di una stima dei costi di costruzione, con riferimento allo stato di vetustà, allo stato di conservazione, allo stato di manutenzione dell'immobile, ai fini del suo riutilizzo.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 99

Rinuncia a concessioni di loculi e celle ossario

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale, solamente se sia avvenuta l'estumulazione della salma o resti mortali o ceneri in esso contenute.
In questo caso e sempre a condizione che siano libere da salma o resti mortali o ceneri spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, i seguenti rimborsi:
 - a) per le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima del 24 aprile 1977 (cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75), un indennizzo pari a un terzo della tariffa vigente al momento della rinuncia (ovvero) la Concessione gratuita di un ossario ed assunzione a carico del Comune delle spese di estumulazione e fornitura della cassetta od urna cineraria, con spese di cremazione a carico del concessionario;
 - b) per le concessioni di durata variabile, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, spetta un rimborso nella seguente misura:

Canone concessorio in vigore x tempo rimanente al termine della concessione x 0.70

Durata prevista della concessione

- 2) In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 100

decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per l'inosservanza alle disposizioni di cui al precedente art. 93
 - b) quando si accerti che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dal precedente art. 95 comma 3.
- 2) Le concessioni rilasciate anteriormente alla data del 24 aprile 1977 (entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803) a titolo di perpetuità, sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.
- 3) La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 4) Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di un anno.

Art. 101

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 100 del presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili e in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.
3. In caso di revoca della concessione, ai concessionari od aventi titolo, il Comune sarà tenuto a garantire, se disponibile, un eguale appezzamento di area in altra parte del cimitero e per il periodo rimanente al termine della concessione.
4. In alternativa a quanto disposto al precedente comma 3, l'Amministrazione comunale potrà proporre:
 - 5) un rimborso del canone concessorio dell'area a suo tempo sostenuto derivante dalla seguente formula:
Canone concessorio versato x tempo rimanente al termine della concessione x 0.30
Durata prevista della concessione
- 6) nel caso non sia possibile risalire al momento in cui è stata affidata l'area un indennizzo pari al 50% del valore delle opere costruite risultante da una valutazione operata da parte del Responsabile dell'area Servizi Tecnici.

Art. 102

Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca

- 1) Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente, e secondo disponibilità, o in loculi comunali, o in campo comune, o in ossario comune, o in cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.
- 2) Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 103

Estinzione delle concessioni

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 104

Tumulazione provvisoria

- 1) In caso di indisponibilità di loculi comunali da concedere, è consentito, previa autorizzazione del concessionario di tomba di famiglia o edicola funeraria, il permesso temporaneo e gratuito di tumulazione in loculi liberi in tombe di famiglia.
In tal caso sono autorizzate tumulazioni provvisorie in loculi messi a disposizione da privati concessionari alle seguenti condizioni:
 - a) Autorizzazione rilasciata dal concessionario o dalla persona legittimata al diritto al sepolcro;
 - b) Domanda della persona che richiede la tumulazione provvisoria;
 - c) Contestuale obbligatoria prenotazione per la concessione di un loculo di nuova costruzione previo versamento di un anticipo del 50% (cinquanta per cento) del costo concessione di un loculo, a titolo di cauzione non fruttifera. Il saldo del corrispettivo della concessione e le spese contrattuali saranno effettuate al momento della stipulazione del contratto di concessione del loculo individuato all'ultimazione di nuovi loculi.
 - d) Le salme provvisoriamente tumulate in loculi prestati dovranno essere trasferite per la sepoltura definitiva non appena completata la costruzione di nuovi loculi da parte del Comune.
 - e) In caso d'inadempienza del richiedente, a quanto stabilito al punto d), il Comune vi provvede individuando la soluzione più idonea e con incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il recupero delle maggiori spese per la traslazione della salma.

CAPITOLO XIII LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 105

Accesso al cimitero per lavori

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, epigrafi sui loculi ed ossari, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) I lavori di riparazione o manutenzione ordinaria, sui manufatti di proprietà, possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono accreditarsi presso la Amministrazione Comunale con apposita richiesta scritta (vedi Allegato-C), corredata dal certificato di iscrizione alla Camera del Commercio ove svolgono la propria attività nella competente categoria professionale, da apposita dichiarazione di idoneità tecnico-professionale. Verrà così formato e periodicamente aggiornato un elenco delle Imprese autorizzate ad effettuare lavori all'interno del cimitero che sarà esposto e tenuto a disposizione del pubblico.
- 4) Annualmente, viene redatto dagli uffici comunali un "Elenco Ditte" per tipologia di lavori che potrà essere ampliato o ridotto a partire dalle seguenti tipologie:
 - a) Pulizia e sistemazione delle tombe a terra nei campi comuni e nelle tombe giardino;
 - b) Interventi di potatura, sfalcio e cura del verde in generale;
 - c) Posa, lievo e riassetamento di lapidi, cippi e monumenti funerari marmorei, iscrizioni
 - d) Opere relative ad edicole funerarie e sepolture di famiglia in genere, edificazioni, ristrutturazioni, interventi manutentivi in genere;
 - e) Operazioni cimiteriali, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni ed operazioni connesse;
- 5) La vendita di manufatti lapidei, non può essere eseguita da imprese esercenti l'attività funebre (Lg. Reg. 4 marzo 2010 art. 5 lettera b);
- 6) Per l'esecuzione di ogni tipologia di lavoro all'interno del Cimitero Comunale, ad esclusione delle opere assegnate in convenzione, le imprese e privati cittadini dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
- 7) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i piccoli lavori di ordinaria manutenzione, basterà presentare una "Comunicazione per lavori di piccola entità" all' Ufficio Tecnico comunale.
- 8) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero azione di accaparramento di lavori, attività commerciali e attività comunque censurabili.
- 9) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 126 in quanto compatibili.

Art. 106

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

- 2) Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite dietro rilascio di permesso da parte del Comune.
- 3) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 4) Le sepolture non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.
- 6) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1°, 2° e 3° comma del presente articolo.
- 7) I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Art. 107

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati ai beni del Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli Artt. 109 e 110, possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. a cose o a persone, che potessero vendicarsi durante i lavori
- 3) La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.
- 4) In luogo al versamento di deposito cauzionale, deve essere presentata apposita fidejussione assicurativa i cui massimali vengono fissati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 108

Iscrizioni, ornamenti, abbellimenti

- 1) Per quanto riguarda le iscrizioni, ornamenti e abbellimenti relativamente agli articoli del presente capitolo, si specifica che:
 - a) "lapidi o monumentini", si intendono i manufatti in materiale lapideo o similari, posti in opera sulle fosse di inumazione a terra;
 - b) per "chiusini", si intendono i paramenti lapidei a chiusura dei loculi ove sono riposte le bare;
 - c) per "copritomba", si intendono lastre o manufatti in materiale lapideo a copertura di una sepoltura per inumazione o tumulazione;
 - d) per "ossario e cinerario", si intendono i paramenti lapidei a chiusura delle nicchie ove sono deposte rispettivamente le cassette dei resti mortali e le urne cinerarie;

Art. 109

Autorizzazione per iscrizioni su loculi, ossari, cinerari.

- 1) Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sui chiusini dei loculi, delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Responsabile dell'area Servizi Tecnici.
- 2) La richiesta per la posa lapidi così come quelle per iscrizione su chiusini per loculi, ossari e cinerari, deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale o industriale, sottoscritta da uno dei congiunti,

o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, con allegato un bozzetto riportante il testo dell'iscrizione.

- 3) È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi e dai chiusini.
- 4) Le iscrizioni funerarie, che devono contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, devono essere compilate in caratteri dell'alfabeto italiano. Nella eventualità della presenza all'interno del loculo, ossario o cinerario, i resti mortali o ceneri provenienti da altre operazioni cimiteriali, si prevede la possibilità della apposizione di più scritte e fotografie.
- 5) È vietata la sostituzione del paramento dei loculi e degli ossari costruiti dal Comune.

Art.110

Posa lapidi con Iscrizioni

- 1) Per eseguire la posa in opera di lapidi deve essere presentata al Comune una richiesta di autorizzazione corredata da un bozzetto in scala adeguata, su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale, riportante il testo dell'iscrizione e l'indicazione della presenza o meno di lampada votiva .
- 2) Nella richiesta, dovrà essere indicata l'esatta collocazione della sepoltura.
- 3) È consentita la recinzione delle fosse con bordure di cemento, pietra o marmo. All'interno di tali recinzioni è consentito il riempimento di ghiaino o terra. Non sono ammesse lapidi orizzontali a totale copertura della fossa.
- 4) Le lapidi delle tombe a terra dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:
 - a) per il Cimitero vecchio
 - altezza m. 1,10 (calcolata da quota terreno)
 - larghezza m. 0,70
 - lunghezza m. 1,75
 - la cordonata non potrà superare i 20 cm.
 - b) per il cimitero nuovo
 - a. altezza m. 0,20 (calcolata da quota terreno)
 - b. larghezza m. 0,70
 - c. lunghezza m. 2,00
 - d. per tutte le fosse, la chiusura massima del copritomba non dovrà superare 1/3 dell'apertura totale della fossa.
- 5) Sono vietate citazioni lesive della dignità umana.
- 6) Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati anche i cognomi dei coniugi.
- 7) Copia della autorizzazione dovrà essere depositata presso il Servizio di custodia del cimitero.
- 8) Sulle sepolture a terra non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di essenze arboree o vegetazione che possano creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.
- 9) Le iscrizioni sulle lapidi dovranno essere eseguite da imprese non esercenti l'attività funebre.

Art. 111

Fiori e piante

- 1) Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

- 2) Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,50. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza con semplice invito dell'Ufficio.
- 3) In caso di inadempienza il Comune provvedere di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.

Art.112

Recinzione aree d'intervento, materiali di scavo, consumi

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione della Direzione del soggetto gestore del servizio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati agli impianti di trattamento autorizzati, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art.113

Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

- 1) All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni ingombranti.
- 2) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore alle 3,5 (trevirgolacinque) tonnellate, previa autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal soggetto gestore del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
- 6) Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal Comune.

Art. 114

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese dovrà rispettare quello di apertura e chiusura del cimitero.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscere da parte del Responsabile del servizio.

Art. 115

Sospensione dei lavori In occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Comune, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

CAPITOLO XIV
SERVIZIO DI ILLUMINATONE VOTIVA CIMITERIALE

Art. 116

Illuminazione votiva

- 1) Il servizio di attivazione, manutenzione e gestione del servizio illuminazione votiva cimiteriale è di esclusiva competenza del Comune il quale potrà gestirlo direttamente con l'ausilio di un'impresa di impiantistica od individuare un soggetto affidatario mediante apposito contratto del servizio.
- 2) Nel caso di affidamento in gestione, lo schema di contratto tipo, la sua durata, le tariffe, i canoni annui o periodici, i loro aggiornamenti annuali e le altre condizioni che regolano il servizio, comprese le condizioni che determinano inadempienza e la sospensione, sono approvati con determinazione del Responsabile.

CAPITOLO XV REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

Art. 117

Apertura al pubblico

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni che verranno stabilite dal Sindaco e che saranno affissi all'ingresso del cimitero.

Art. 118

Cura del cimitero

- 1) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba devono essere tenuti nel miglior ordine. L'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata.
- 2) Le ossa eventualmente rinvenute devono essere, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 119

Colture vietate

- 1) E' vietata ogni tipo di piantumazione all'interno del cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 110 relativo a fiori e piante.

Art. 120

Cura delle sepolture

- 1) Le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi e quant'altro.
- 2) Se questi però, per il tempo e per le intemperie, vengono a deteriorarsi irreversibilmente è cura del custode provvedere affinché siano distrutti o diversamente usati nel cimitero quando, a seguito di avviso del custode, le famiglie non vi provvedano entro dieci giorni.

Art. 121

Rimozione di abbellimento

- 1) Il Comune può far rimuovere dalle sepolture qualsiasi tipo di ornamento o piantagione anche provvisorio e/o temporaneo, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso od in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante, come pure provvedere alla rimozione di ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 122

Recupero e disponibilità dei materiali

- 1) A seguito di operazioni di estumulazione ed esumazione, le lapidi, i cippi, i profili marmorei, lapidei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal custode del cimitero: essi rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo o indirizzati ad impianto di trattamento autorizzato.

- 2) Gli elementi mobili, comprese le opere d'arte di ornamento, qualora gli interessati non facciano richiesta di rientrarne in possesso in tempo utile, rimangono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati per lo stesso cimitero.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolti nell'ambito del cimitero dovranno essere trattati, ai sensi della normativa vigente.

Art. 123

Divieto di asporto

- 1) È vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure è vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone di altre sepolture.
- 2) Chiunque venga trovato ad asportare dal cimitero materiali, oggetti ornamentali, fiori, arbusti e corone da sepolture diverse da quelle dei propri congiunti, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 124

Proibizione di danni e sfregi

- 1) È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni dei cimitero, o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'area Servizi Tecnici.
- 2) A chiunque apponga iscrizioni che non siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'area Servizi Tecnici, qualora ciò non costituisca fatto più grave, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista.

Art. 125

Presenza alle esumazioni o estumulazioni straordinarie

- 1) È vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazione o estumulazione straordinarie, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti della salma e salvo prescrizione contraria dell'azienda Asl.

Art. 126

Divieti particolari

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, correre, tenere contegno chiassoso;
 - b) consentire l'ingresso di bambini non accompagnati da persone adulte,
 - c) introdurre animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) lasciare disordine attorno al luogo della sepoltura del proprio congiunto dopo aver posto i fiori od altri oggetti.
 - g) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.
 - j) Passare attraverso i campi e l'attraversamento delle fosse. Il passaggio da un campo all'altro deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

- 2) I predetti divieti si estendono anche alla cinta muraria esterna ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- 3) Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e se del caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO XVI GESTIONE DEL CIMITERO E PERSONALE ADDETTO

Art 127

Gestione del cimitero

- 1) Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del Cimitero ad altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente.
- 2) La gestione del cimitero è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero e con tutte le attività rivolte ai privati di cui al cap. XIII.
- 3) La gestione del cimitero include l'obbligo del gestore o di chi per esso, di presenziare ad ogni operazione cimiteriale, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni impartite con le rispettive autorizzazioni comunali. Qualsiasi inosservanza dovrà essere comunicata al Comune.
- 4) Nel cimitero è assicurato un servizio di custodia: il responsabile del servizio di custodia conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 128

Servizio di custodia

- 1) Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un custode il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del medesimo nonché alla tenuta dei registri previsti dall'Art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Il custode è il responsabile dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni di legge in materia, della tenuta dei registri cimiteriali, del rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero e della chiave della porta del cimitero e quella degli annessi locali.

Art. 129

Competenze del custode e di altri

- 1) Il Custode del cimitero deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni subiti dalla proprietà comunale e dalle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - e) curare la pulizia dei portici ed in generale di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;
 - h) collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - i) avvertire il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL per tutte quelle necessità igienico-sanitario che si presentassero, eseguendo diligentemente le operazioni che gli venissero da questi impartite.
 - j) Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto ai cimiteri, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dai responsabili per quanto di rispettiva competenza in materia.

- 2) Tutto il personale addetto al servizio cimiteriale, anche se non dipendente comunale, deve altresì rispettare le disposizioni e le competenze previste dal vigente regolamento.

CAPITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 130

Rinvio a disposizioni di Legge

- 1) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. LL. SS. 27 luglio 1934 n. 1265, alla Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010, nonché delle circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 131

Sanzioni

- 1) Salvo il caso che il fatto non costituisca reato, la inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento comporta le sanzioni previste:
 - a) dall'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) dall'art. 338 e segg. del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - c) dal Regolamento per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze, nei casi non contemplati dalle vigenti norme speciali.

Art. 132

Entrata In vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva, e verrà ripubblicato per la durata di 15 giorni per solo fatto conoscitivo.

INDICE

CAPITOLO I: DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO
Art. 1 Dichiarazione di morte
Art. 2 Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte
Art. 3 Rinvenimento di parti di cadavere
Art. 4 Compiti del medico necroscopo
Art. 5 Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile
Art. 6 Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"
Art. 7 Rilascio del permesso di seppellimento
Art. 8 Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere
Art. 9 Ipotesi di morte delittuosa
Art. 10 Prodotti del concepimento dopo il sesto mese
Art. 11 Riscontro diagnostico
Art. 12 Riscontro diagnostico sul cadaveri portatori di radioattività
Art. 13 Comunicazioni delle risultanze del riscontri diagnostici
CAPITOLO II: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 14 Disposizioni generali
Art. 15 Protrazione del periodo di osservazione
Art. 16 Riduzione del periodo di osservazione
Art. 17 Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 18 Locali ad uso di osservazione
Art. 19 Assistenza cadaveri nei locali di osservazione
Art. 20 Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione
CAPITOLO III: DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI
Art. 21 Individualità
Art. 22 Vestizione
Art. 23 Indicazioni tecniche dei feretri
Art. 24 Chiusura del feretri
Art. 25 Fornitura gratuita del feretri
CAPITOLO IV: TRASPORTO FUNEBRE
Art. 26 Definizione e modalità del trasporto funebre
Art. 27 Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
Art. 28 Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 29 Trasporto di ossa e di ceneri
Art. 30 Carri funebri
Art. 31 Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse
Art. 32 Cadavere portatore di radioattività
Art. 33 Cortei funebri
Art. 34 Prescrizioni per particolari distanze
Art. 35 Infezioni conservative
Art. 36 Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni Internazionali e non
Art. 37 Permesso di seppellimento

Art. 38 Attraversamento comunale
CAPITOLO V: RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO Di PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
Art. 39 Cadaveri oggetto di studio scientifico
Art. 40 Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

CAPITOLO VI: AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI
Art. 41 Autopsie: modalità e competenze
Art. 42 Imbalsamazione: procedura richiesta
Art. 43 Imbalsamazione: portatori di radioattività

CAPITOLO VII: CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE
Art. 44 Ricezione salme: competenza territoriale
Art. 45 Deroghe
Art. 46 Sepolture private fuori del cimitero
Art. 47 Specifiche competenze di vigilanza
Art. 48 Modalità di accettazione
Art. 49 RegISTRAZIONI a cura del custode
Art. 50 Conservazione del registri cimiteriali
Art. 51 Utilizzazione della camera mortuaria
Art. 52 Distinzione di sepolture

CAPITOLO VIII: INUMAZIONI
Art. 53 Utilizzazione del campi comuni
Art. 54 Fosse individuali in campi comuni: dimensioni, distanze e profondità dello scavo
Art. 55 Fosse Individuali in campi comuni: Cippi e numerazione
Art. 56 Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri
Art. 57 Individualità dell'inumazione: deroga
Art. 58 Modalità circa la deposizione feretro

CAPITOLO IX: TUMULAZIONI
Art. 59 Requisiti delle casse
Art. 60 Tipologia delle sepolture e tumulazioni private
Art. 61 Loculi
Art. 62 Caratteristiche dei loculi
Art. 63 Ossario comune- Cinerario comune

CAPITOLO X: ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI
Art. 64 Tipologia e modalità
Art. 65 Rotazione delle esumazioni ordinarie
Art. 66 Raccolta e destinazione delle ossa e dei resti mortali
Art. 67 Disponibilità di oggetti e smaltimento di materiali risultanti dalle esumazioni

Art. 68 Malattia infettiva: limiti per l'esumazione
Art. 69 Estumulazioni: procedura e modalità
Art. 70 Estumulazioni straordinarie
Art. 71 Vilipendio di cadavere
Art. 72 Esumazioni o Estumulazioni: precauzioni

CAPITOLO XI: CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
--

Art. 73 Oggetto e finalità
Art. 74 Esercizio della cremazione
Art. 75 Gratuità della cremazione
Art. 76 Determinazione delle tariffe per la cremazione
Art. 77 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri
Art. 78 Espressione della volontà
Art. 79 Istituzione del registro comunale per la cremazione
Art. 80 Cremazione di resti mortali e di ossa
Art. 81 Destinazione delle ceneri
Art. 82 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri
Art. 83 Modalità conservative delle urne affidate ai familiari
Art. 84 Senso comunitario della morte
Art. 85 Dispersione delle ceneri
Art. 86 Controlli e sanzioni
Art. 87 Informazione ai cittadini

CAPITOLO XII: TARIFFE E CONCESSIONI CIMITERIALI
--

Art. 88 Tariffe
Art. 89 Concessione di aree cimiteriali
Art. 90 Rilascio concessioni cimiteriali per sepolture private
Art. 91 Concessioni perpetue
Art. 92 Canoni di concessione
Art. 93 Disposizioni comuni alle concessioni cimiteriali
Art. 94 Reimpiego di sepolture private completamente occupate
Art. 95 Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie
Art. 96 Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia
Art. 97 Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia
Art. 98 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario
Art. 99 Rinuncia a concessioni di loculi e celle ossario
Art. 100 Decadenza
Art. 101 Revoca
Art. 102 Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca
Art. 103 Estinzione delle concessioni
Art. 104 Tumultazione provvisoria

CAPITOLO XIII: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 105 Accesso al cimitero per lavori

Art. 106 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e Collocazione di ricordi funebri
Art. 107 Responsabilità - Deposito cauzionale
Art. 108 Iscrizioni, ornamenti, abbellimenti
Art. 109 Autorizzazione per ed iscrizioni su loculi, ossari, cinerari.
Art. 110 Posa lapidi con Iscrizioni
Art. 111 Fiori e piante
Art. 112 Recinzione aree d'intervento, materiali di scavo, consumi
Art. 113 Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali
Art. 114 Orario di lavoro
Art. 115 Sospensione dei lavori In occasione della Commemorazione dei Defunti

CAPITOLO XIV: SERVIZIO DI ILLUMINATONE VOTIVA CIMITERIALE
--

Art. 116 Illuminazione votiva

CAPITOLO XV: REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

Art. 117 Apertura al pubblico

Art. 118 Cura del cimitero

Art. 119 Colture vietate

Art. 120 Cura delle sepolture

Art. 121 Rimozione di abbellimento

Art. 122 Recupero e disponibilità del materiali

Art. 123 Divieto di asporto

Art. 124 Proibizione di danni e sfregi
--

Art. 125 Presenza alle esumazioni o estumulazioni straordinarie

Art. 126 Divieti particolari

CAPITOLO XVI: GESTIONE DEL CIMITERO E PERSONALE ADDETTO
--

Art. 127 Gestione del cimitero

Art. 128 Servizio di custodia


Art. 129 Competenze del custode e di altri
--

CAPITOLO XVII: DISPOSIZIONI FINALI



Art. 130 Rinvio a disposizioni di Legge

Art. 131 Sanzioni

Art. 132 Entrata In vigore






n° 2 del 14/02/06 (Sta. B...)



PROSPETTO FRONTALE

VISTA DALL'ALTO





Al Comune di BATTAGLIA TERME
Settore Servizi Cimiteriali

(art. 105 del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali)

Il/la sottoscritto/a
per conto dell'Impresa / Società
con sede legale in
Vian.
Tel. fax e-mail

COMUNICA

ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere lavori commissionati da privati nei Cimiteri del Comune di Battaglia Terme:

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1. di essere nato il a,
residente a, in via
2. di essere titolare legale rappresentante
della Società / Impresa sopra indicata;
3. di non aver subito condanne penali con sentenza definitiva, decreto penale irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del c.p.p. (patteggiamento).
(In caso contrario, indicare estremi dell'atto, norme violate e pene inflitte).....
.....
.....
4. di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di cui alla L. 27.12.1956, n. 1423 e s.m., alla L. 31.5.1965, n. 575 e s.m. e all'art. 215 del c.p.
(In caso contrario, indicare estremi dell'atto e tipo di misura inflitta).....
.....
.....

5. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni equivalenti e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
6. che la Società / Impresa
 - è in possesso di c.f. / P.I. n.
 - è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
al n. a far data dal
con la seguente forma giuridica
per l'esercizio dell'attività di
(indicare ciò che risulta dal certificato di iscrizione nella CCIAA)
 - è in possesso delle seguenti autorizzazioni, necessarie allo svolgimento della propria attività:
licenza / autorizzazione
rilasciata il da
7. che per il personale utilizzato per l'espletamento della propria attività sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di previdenza sociale ed assicurativa;
8. di essere a conoscenza di tutti i rischi esistenti nei Cimiteri, impegnandosi ad osservare e a far osservare scrupolosamente al personale alle proprie dipendenze le norme antinfortunistiche, a dotarlo di tutto quanto necessario (attrezzature, dispositivi di protezione individuale, presidi igienico-sanitari ecc.) per la prevenzione degli infortuni nonché a sottoporsi e sottoporre il personale dipendente alla profilassi prevista dalle norme vigenti;
9. di operare nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
10. che la Società / Impresa opera nel pieno rispetto delle norme in materia fiscale.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione dovesse intervenire rispetto ai dati sopra forniti.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Battaglia Terme a rendere pubblica la propria iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate a svolgere lavori commissionati da privati nei Cimiteri cittadini, mediante indicazione di:

- denominazione dell'Impresa / Società
- sede, recapito telefonico, fax, e-mail
- elenco in cui è iscritta.

Battaglia Terme,

Il dichiarante

.....

Informativa trattamento dati personali – ex art. 13 D.Lgs 196/2003


I dati personali saranno trattati al fine di consentire l'iscrizione / il rinnovo nell'elenco delle ditte autorizzate a svolgere lavori commissionati da privati all'interno dei Cimiteri del Comune di Battaglia Terme.

L'Impresa / Società potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.LGS 196/2003.


TIPOLOGIA COSTRUTTIVA MANUFATTO A TERRA

BASAMENTO H. FUORI TERRA CM. 20

FORD - APERTURA




PIANTA



SEZIONE TIPO

TERRENO

PROSPETTO



PROGETTO ARCHITETTICO E PAESAGGISTICO